

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 11 febbraio 2014

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VENAUS - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 24/13 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 63 – 2785/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale – P.zza Castello, 205 – Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Venaus:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 139- 6201 del 13/10/1987, successivamente modificato con la Variante approvata con deliberazione G.R. 101-34579 del 09/05/1994;
- ha approvato cinque Varianti parziali al suddetto Piano, con deliberazioni C.C. n. 29 del 28/10/1998, n. 16 del 20/04/2007, n. 24 del 26/09/2008, n. 14 del 21/07/2011 e n. 5 del 16/03/2012;
- ha approvato, con la Deliberazione di C.C. n. 1/12 del 31/01/2012 l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. e alla normativa sismica, ai sensi della L.R. 1/2007, efficace dal 01/03/2012 (B.U.R. n. 9/2012);
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 30/12/2013, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 13/01/2014 (pervenuto in data 15/01/2014), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato art. 17; (*Prat. n. 002/2014*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 985 abitanti nel 1971, 997 abitanti nel 1981, 984 abitanti del 1991, 978 abitanti nel 2001 e 959 nel 2011, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in leggero decremento nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale: 1.915 ettari di montagna, dei quali 103 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 274 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1.538 ettari pendenze superiori al 25% (80% circa del territorio comunale). È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.019 ettari, che costituiscono il 53% circa dell'intero territorio comunale;
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sopra comunale "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- già compreso nella Comunità Montana "*Valle Susa e Val Sangone*" con altri 42 Comuni (D.P.G.R. 83/2009);
- è considerato nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Bassa Val di Susa e Val cenischia*";
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Autostrada "A32" Torino - Bardonecchia, dalla Strada Statale n. 25 del Moncenisio e dalle S.P. n. 127, n. 209, n. 210 e n. 212;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Cenischia; è altresì interessato dalla seguente acqua pubblica: Rio di Bard;
 - la Banca dati Geologica della Regione Piemonte individua 107 ettari di aree inondabili, con tempi di ritorno compresi tra i 25 e i 50 anni, 73 ettari interessati da areali di frane attive, 6 ettari di crolli cartograficamente delimitabili, un crollo incanalato, un crollo diffuso, un crollo di limitate porzioni lapidee e frane con crolli;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia la presenza di conoidi attivi non protetti, valanghe a pericolosità molto elevata o elevata, esondazioni e dissesti a carattere torrentizio non perimetrati, frane attive e frane attive non perimetrate;
- ai sensi dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3274 del 20/03/2003 è classificato sismico in "zona 3";
- tutela ambientale:
 - aree di pregio paesaggistico tutelate dal D.Lgs. 42/2004 per circa 17 ha e considerate dal PTC2;
 - fasce perfluviali per 20 ha; corridoi di connessione ecologica per 3 ha circa;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone nello specifico le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- modifica della localizzazione di aree a servizi pubblici su aree agricole già di

proprietà comunale e contestuale modifica della destinazione di aree a servizi pubblici in aree agricole di pari superficie pari a mq 4.350;

- ridefinizione cartografica della fascia di rispetto del Rio Supita per il solo tratto posto all'interno del centro abitato, a seguito dell'approvazione dell'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. e alla realizzazione di un canale scolmatore;
- individuazione dell'area "sr/Ibis" di pertinenza a parcheggio a servizio di attività esistente;
- adeguamento della cartografia e della normativa di Piano, conseguente alle modifiche introdotte;

I contenuti della Variante adottata non presuppongono previsioni insediative e pertanto non viene allegata motivatamente la tavola schematica delle urbanizzazioni esistenti;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. n. 3/013 e 17/2013, la deliberazione C.C. n. 24/2013 di adozione " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77, la deliberazione di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/03/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 23/01/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Venaus, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 30 dicembre 2013, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Venaus la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta